



Comune di Chieti
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Il Sindaco

Prot. n. 37833

Chieti 11 Giugno 2021

48
ORDINANZA N.

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE RELATIVA ALLE PRESCRIZIONI E DIVIETI CONNESSI ALLE ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE.

IL SINDACO

Premesso che:

- il DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65 “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19” prevede la riapertura delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), fermo restando il rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali e regionali, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

- le Linee Guida stilate dalla Conferenza delle Regioni prevedono una serie di regole ed indirizzi operativi per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, valide sia a pranzo che a cena, finalizzate a contrastare la diffusione del contagio, quali norme igienico e comportamentali mirate a contenere il rischio di contagio Da COVID 19, raccomandando l'adozione di misure atte ad evitare assembramenti al di fuori dei locali e relative pertinenze;

Preso atto della necessità per gli operatori del settore di riprendere la propria attività economica in piena sicurezza e nel contempo di poter garantire una miglior fruizione del servizio da parte della clientela, oltre che per consentire adeguate modalità di organizzazione delle attività del settore, comprensive di una serie di prescrizioni intese alla massima tutela della sicurezza, quanto mai necessarie in questo momento;

Considerato

che la riapertura di tali attività comporta sia la necessità del mantenimento del previsto distanziamento sociale, che l'esigenza di procedere ad una riorganizzazione delle modalità di svolgimento della propria attività, ad esempio in termini di regolamentazione degli orari di vendita e limitazioni e prescrizioni valide sia per gli operatori che, in taluni casi, per tutte le persone;

che in sede di tavolo di approfondimento tra Prefettura e Comune sono state delineate alcune linee di intervento a carattere locale atte :

- da un lato a contenere il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande di vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arrecando un danno al decoro cittadino e rendendo difficoltose le operazioni di pulizia da parte del gestore del servizio;
- dall'altro, ai fini di prevenzione e di tutela della sicurezza urbana, a salvaguardare l'incolumità pubblica e di prevenire situazioni di grave pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica evitando che gli avventori escano dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con bottiglie, ovvero recipienti in vetro o altri oggetti che possano potenzialmente costituire offesa e pericolo in caso di disordini;

Ritenuto, pertanto, di dover intervenire temporaneamente, nel periodo estivo di riaperture a seguito del DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65, nel periodo dal 11 giugno 2021 al 21 settembre 2021:

- limitando la vendita per asporto degli alcolici sino alle ore 20.00;
- introducendo il divieto dalle ore 20,00 della vendita e la somministrazione di bevande contenute in bottiglie di vetro o di plastica (chiuse con tappo) o in lattine, sia in forma fissa che ambulante;
- Il divieto di cui al punto precedente non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvenga all' interno dei locali ovvero nelle aree allestite a dehor, debitamente autorizzate;
- introducendo il divieto di consumo di bevande alcoliche e di abbandono di bottiglie di vetro e simili, in aree pubbliche;

Ritenuto necessario nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, al fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19, porre in essere tutte le azioni idonee ad evitare la formazione dei citati assembramenti;

Richiamato l'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

ORDINA

Per le motivazioni sopraesposte, per le sole giornate di venerdì, sabato e domenica a far data dalle ore 00.00 di venerdì 11 giugno alle ore 24.00 di martedì 21 settembre di 2021, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici nei pubblici esercizi, già previsto e punito dall'art. 689 del Codice Penale;

1. è fatto divieto ai titolari di esercizi pubblici, o persone comunque autorizzate alla mescita, quali bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie, attività artigianali sul territorio del Comune di Chieti, dalle ore 20,00 sino all'orario di chiusura, di vendere alcolici per asporto;
2. è fatto divieto ai titolari di esercizi pubblici, o persone comunque autorizzate alla mescita, sul territorio del Comune di Chieti, dall'orario di apertura sino all'orario di chiusura, di servire la clientela che, per la particolare affluenza del momento, non si trova nella condizione di occupare posti a sedere perché esauriti;
3. è fatto obbligo ai titolari di esercizi pubblici, o persone comunque autorizzate alla mescita, quali bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie, sul territorio del Comune di Chieti, dalle ore 20,00 sino all'orario di chiusura, di impedire l'uscita dal proprio locale di oggetti di vetro, ceramica o alluminio (bottiglie, bicchieri, tazze, lattine, ecc.) contenenti bevande sia alcoliche (di qualsiasi gradazione alcolica) che analcoliche, compresi i contenitori di plastica con tappo o con liquido congelato;
4. i titolari degli esercizi pubblici, nella fascia oraria sopra descritta, debbono servire in bicchieri di plastica le bevande richieste dai clienti, ove questi ultimi intendano consumarle all'esterno dell'esercizio; si considera esterno all'esercizio la consumazione presso il dehor e presso lo specifico plateatico di proprietà pubblica autorizzato dall'amministrazione comunale (clientela esclusivamente seduta ai tavoli predisposti);
5. è fatto divieto, anche in relazione all'immagine fortemente diseducativa ed ai fenomeni di eccessivo aumento di euforia e di aggressività connessi al consumo di alcol, ancor più pericolosi in questa fase di pandemia da COVID-19, di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, con particolare riferimento alle aree interessate dai plessi scolastici, parchi pubblici e parcheggi limitandone il consumo esclusivamente nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione, quindi sotto la diretta responsabilità dei relativi legali rappresentanti e di chi ne fa le veci;
6. l'abbandono di bottiglie e/o contenitori di vetro o alluminio lungo la pubblica via costituisce comportamento vietato ai sensi della presente ordinanza, che assume natura di prescrizione speciale rispetto a ogni altra generica disposizione in materia di abbandono di rifiuti;

ORDINA, ALTRESÌ

di vietare la vendita e la somministrazione di bevande contenute in bottiglie di vetro e plastica, nonché in lattine o in altri simili contenitori, in occasione delle partite casalinghe all'interno dello Stadio Angelini per le giornate del 13 e 20 giugno 2021 , sia all'interno che in prossimità dell'impianto sportivo, nelle due ore precedenti e nelle due ore successive agli incontri di calcio;

DISPONE

- 1) che Il Corpo di Polizia Municipale di Chieti e le Forze dell'Ordine sono incaricate di far osservare le disposizioni di cui al presente provvedimento;

L'inosservanza alle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con la sanzione da Euro 25.00 a Euro 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione, di € 50,00 pari al doppio del minimo della sanzione edittale ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689.

- 2) la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune - Sezione "Amministrazione Trasparente";
- 3) che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura di Chieti
- Questura di Chieti
- Comando Stazione Carabinieri di Chieti
- Polizia Locale di Chieti

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo ai sensi del D. L.vo 104/2010, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, ovvero, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla stessa data.

IL SINDACO

Dr. Diego Pietro Ferrara



